



## **COMUNE DI VICOLUNGO Provincia di Novara**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_**

**INDICE:**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 Istituzione e presupposto impositivo

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

Articolo 4 - Soggetto passivo e suoi adempimenti

Articolo 5 - Responsabile degli obblighi tributari e agente contabile

Articolo 6 - Misura dell'imposta

Articolo 7 - Esenzioni

Articolo 8 - Riduzioni

Articolo 9 - Versamento dell'imposta

Articolo 10 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 11 - Accertamenti

Articolo 12 - Sanzioni

Articolo 13 - Riscossione coattiva

Articolo 14 - Rimborsi

Articolo 15 - Contenzioso

Articolo 16 - Disposizioni finali

Allegato A) - Tariffe per i pernottamenti effettuati in vigore dal 1° gennaio 2026

Allegato B) – Imposta di soggiorno – Modello per la dichiarazione per esenzione

## **Articolo 1** **Principi generali**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n.446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.23 del 14.03.2011, all'art. 4 del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito in Legge n.96 del 21.06.2017, nonché alla L.R. n.13 del 03.08.2017.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di intermediari o dei gestori delle strutture ricettive, il sistema tariffario e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2** **Istituzione e presupposto impositivo**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n.23 del 14.03.2011, dall'art.4 D.L. n.50 del 24.04.2017, convertito in Legge n.96 del 21.06.2017, nonché dalla L.R. n.13 del 03.08.2017.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2026.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Vicolungo.
4. Per strutture ricettive si intendono: tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio.  
Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.
5. Rientrano inoltre nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 3** **Finalità dell'imposta**

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento, in via generale ad uno o più dei seguenti compiti:
  - a) Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
  - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
  - c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per la attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - d) Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
  - e) Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti Locali;
  - f) Finanziamento dei servizi pubblici locali (TARI – tassa raccolta rifiuti);

2. In sede di bilancio di previsione, deve essere specificatamente indicato a quale dei sopracitati compiti è destinata la somma riscossa per l'anno di riferimento.
3. Eventuali economie realizzate in corso di esercizio restano vincolate per destinazione e potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

#### **Articolo 4** **Soggetto passivo e suoi adempimenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, ivi inclusi i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Vicolungo.
2. Sono assimilati ai residenti i dipendenti, diretti ed indiretti, delle strutture di cui all'articolo 2.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo, contestualmente od anticipatamente rispetto al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva, ad uno dei soggetti di cui al successivo articolo;
4. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per cinque anni la ricevuta o fattura emessa e quietanza della struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto versamento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161, D.Lgs. n.296/06 che fissa in cinque anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

#### **Articolo 5** **Responsabile degli obblighi tributari e agente contabile**

1. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
2. Con riferimento alle locazioni brevi, il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi), il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4 c.5-bis del D.L. 50/2017.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui sopra assumono anche la funzione di agenti contabili.

#### **Articolo 6** **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento, essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi ed i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".  
Le tariffe per i pernottamenti effettuati sono individuate nell'**Allegato A**) del presente regolamento.
2. Le variazioni della misura tariffaria dell'imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Ai fini del versamento dell'imposta non è previsto importo minimo al di sotto del quale la stessa non è dovuta.

## **Articolo 7 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta, dietro compilazione dell'apposito modulo dichiarativo **Allegato B)** del presente regolamento:
  - a) i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - b) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.;
  - c) i volontari che prestano servizio in caso di calamità.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **Articolo 8 Riduzioni**

1. Non sono previste riduzioni per l'imposta di soggiorno.

## **Articolo 9 Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al soggetto responsabile degli obblighi tributari l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il responsabile degli obblighi tributari provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Vicolungo. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il responsabile degli obblighi tributari dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il responsabile degli obblighi tributari effettua il versamento al Comune di Vicolungo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario;
  - b) mediante PagoPA.

## **Articolo 10 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante:
  - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento (anche se pari a zero);
  - b) il relativo periodo di permanenza;

- c) il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.7;
  - d) le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art.8;
  - e) l'imposta dovuta;
  - f) gli estremi del versamento di cui al precedente art.9, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa;
  - g) eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo via PEC **vicolungo@pec.intercom.it**, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, stesso giorno in cui deve essere effettuato il versamento.
  4. I gestori delle strutture ricettive, in veste di agenti contabili, sono tenuti alla resa del conto giudiziale.  
Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce.
  5. Gli obblighi del presente articolo si intendono riferiti anche ai soggetti di cui alla Legge n.96 del 21.06.2017.
  6. I gestori delle strutture ricettive, essendo i responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, quietanze e le dichiarazioni od attestazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, a riprova del regolare assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune e l'esercizio dei relativi poteri di cui all'art.1, comma 161, della Legge n.296/2006 e s.m.i..

## **Articolo 11 Accertamenti**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i. e dell'art.1, commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 10.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 12 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13

- del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art.10 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
  4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.10 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
  5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

### **Articolo 13 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

### **Articolo 14 Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

### **Articolo 15 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546 del 31.12.1992.

### **Articolo 16 Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

**Tariffe per i pernottamenti effettuati  
in vigore dal 1° gennaio 2026**

Approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TARIFFA</b>
1 STELLA	1,00
2 STELLE	1,00
3 STELLE	1,00
4 STELLE	1,00
5 STELLE E LUSSO	1,00

<b>STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TARIFFA</b>
AFFITTACAMERE E LOCANDE	1,00
BED & BREAKFAST	1,00
CASE ED APPARTAMENTI VACANZE E RESIDENCE	1,00
RESIDENZE DI CAMPAGNA E AGRITURISMI	1,00
CASE PER FERIE, RESIDENZE E PENSIONATI UNIVERSITARI, OSTELLI	1,00
CAMPEGGI, GLAMPING	1,00
STRUTTURE RICETTIVE INNOVATIVE	1,00
AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA	1,00

<b>ALTRE STRUTTURE RICETTIVE</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TARIFFA</b>
LOCAZIONI TURISTICHE, LOCAZIONI BREVI	1,00
ALTRE TIPOLOGIE DIVERSE DALLE PRECEDENTI	1,00



## COMUNE DI VICOLUNGO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI NOVARA

(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva e trasmettere, al termine del mese di riferimento, al Comune di Vicolungo)

### **IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE PER ESENZIONE (art.7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno)**

#### **DA COMPILARSI A CURA DELL'OSPITE**

##### **Io sottoscritto**

DATI ANAGRAFICI SOGGETTO DICHIARANTE		
Codice fiscale:		
Cognome e Nome:		
Nato/a a	Prov.	Data:
Residente in via		n.
Città		Prov.

Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art.76 del DPR 445/2000,

#### **DICHIARA**

Di aver pernottato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ presso la struttura ricettiva (indicare il nome) \_\_\_\_\_

e di aver diritto all'esenzione dell'imposta di soggiorno per i seguenti motivi:

- soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
- volontari che prestano servizio in caso di calamità.

Eventuali informazioni aggiuntive:

---

**La presente attestazione è resa ai sensi degli artt.46 e 47 DPR n.445/2000 e s.m.i.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03 consento il trattamento e la diffusione dei dati personali con i mezzi e le modalità in uso presso il Comune di Vicolungo, per le finalità proprie e conseguenti al procedimento o al servizio richiesto.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegare copia del documento d'identità del dichiarante